

DELIBERA N. 65/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI PUBLIMED S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TRM”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05
(CONTESTAZIONE N ° 23 ANNO 2020 DEL CO.RE.COM. SICILIA)
(PROC. 10/21/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l’Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso la sede della società Publimed S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRM, ha rilevato il superamento del limite di affollamento pubblicitario

orario nelle giornate di programmazione televisiva del 18 settembre 2020, nella fascia oraria 11.00.00 / 12.00.00 e del 20 settembre 2020, nelle fasce orarie 10.00.00 / 11.00.00 e 20.00.00 / 21.00.00 in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata, in data 19 novembre 2020, e poi notificata, in data 20 novembre 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, come, di seguito, riportato.

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO
18/09/2020	11:00:00 -12:00:00	27,54%
20/09/2020	10:00:00 -11:00:00	27,17%
20/09/2020	20:00:00 - 21:00:00	38,46%

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte, nel presentare scritti difensivi, in data 10 dicembre 2020, ha eccepito che lo sfioramento pubblicitario è dipeso dalla limitata presenza del personale addetto *“nel periodo Covid”*.

Inoltre, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel giorno 18 settembre 2020, nella fascia oraria 11.00.00 / 12.00.00, e nel giorno 20 settembre 2020 è stato causato da *“un problema tecnico di emissione”*.

Infine, nel giorno 20 settembre 2020 e nella relativa fascia oraria 20.00.00 / 21.00.00 è stato conteggiato come pubblicità il programma televisivo *“Ci vediamo sul 13”*, che, in realtà, *“non è altro che una trasmissione e/o format televisivo [...] che coinvolge l'imprenditoria siciliana”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Publimed S.r.l.

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto errore tecnico causa dell'avvenuta infrazione, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oltre il limite dell'affollamento pubblicitario orario fissato dall'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Inoltre, riguardo all'eccezione secondo cui lo sforamento pubblicitario sia dipeso dalla limitata presenza del personale addetto "*nel periodo Covid*", si ritiene che non ricorra nella vicenda in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere l'obbligo di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive entro il limite di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

Grava, infatti, sulla parte una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Come da palinsesto redatto dall'Ispettorato territoriale Sicilia, il giorno 20 settembre 2020, dalle ore 20.13.47 circa alle ore 20.23.40 circa, è andata in onda la comunicazione commerciale audiovisiva denominata "*Ci vediamo sul 13*".

Nel corso della stessa il conduttore ha intervistato il direttore dell'azienda *DueVi*, esibendo e descrivendo i relativi prodotti, mentre sullo schermo televisivo è comparso, in sovrimpressioni, l'indirizzo *web* dell'impresa.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolar modo dalla visione e dall'ascolto della registrazione risulta che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata "*Ci vediamo sul 13*", diretta a stimolare mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi la fornitura di una serie di prodotti (es. materassi), debba essere qualificata come telepromozione.

Infatti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la comunicazione commerciale audiovisiva contestata, in quanto diretta a stimolare la fornitura di specifici prodotti, sia da qualificarsi, appunto, come telepromozione.



In particolare, tali elementi presuntivi si rinvennero sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sul prodotto sia dal ricorso a un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti al prodotto stesso da parte del conduttore e dell'intervistato.

In altri termini, la pubblicità in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. mm*), d.lgs. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, *lett. f*), delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni, c.d. invito a proporre, si è stimolato l'acquisto dei prodotti mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi beni.

Infatti, ricorrendo, tra l'altro, all'espressione "*noi siamo qua e vi aspettiamo [...]*", il presentatore della telepromozione ha sollecitato un'eventuale successiva transazione al di fuori dello spazio televisivo, ove la comunicazione commerciale è stata diffusa.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificata come telepromozione la predetta comunicazione commerciale audiovisiva e considerato che tale fattispecie non è soggetta alla disciplina in materia di affollamento pubblicitario orario, non si riscontra il superamento dei limiti di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, il giorno 20 settembre 2020 nella fascia oraria 20.00.00/21.00.00, in quanto lo scomputo del tempo di trasmissione della predetta telepromozione, pari al 16,7%, dal calcolo complessivo dell'affollamento pubblicitario orario, comporta un affollamento orario pari al 21,9% nel rispetto del limite fissato dal citato art. 38, comma 9, decreto legislativo n. 177/05.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Testo unico, "*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*";

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 9 del Testo unico la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve in considerazione della non rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso delle giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio e in misura non eccedente in modo rilevante il limite prescritto, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo TRM.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

C. Personalità dell'agente

La società Publimed S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 527.004 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate di programmazione televisiva (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Publimed S.r.l. – codice fiscale 04546250822, con sede a Palermo (PA), Viale della Regione Siciliana, 4468, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRM” di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9 del Testo unico nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 65/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 65/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba